

Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 4

Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari.

(BURC n. 14 del 15 febbraio 2016)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, in conformità con quanto disposto dallo Statuto regionale ed in particolare dagli articoli 2, comma 2, lettere f) e m), 4, 5 e 9, nonché al fine di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. Sono fatte salve le specifiche previsioni di legge o regolamentari, che disciplinano la partecipazione ai processi decisionali pubblici oggetto della presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività dei gruppi di interesse particolare svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi ovvero di inibirne l'avvio;
 - b) gruppi di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati con finalità temporanee, i gruppi, le società e le persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;
 - c) rappresentante di interessi particolari: il soggetto che, a qualunque titolo, rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse particolare;
 - d) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, degli atti regolamentari e degli atti amministrativi generali, nonché degli atti di indirizzo politico-amministrativo che si concretizzano in atti di programmazione o di pianificazione, comunque denominati;
 - e) decisori pubblici: il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, i dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio regionali, gli organi di vertice, anche a carattere commissariale, di aziende, agenzie, istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti strumentali o ausiliari della Regione Calabria, anche di natura privata, compresi quelli del comparto sanitario; sono inclusi tra i decisori pubblici anche i componenti delle strutture di diretta collaborazione ed i consulenti dei soggetti indicati nella presente lettera;
 - f) registro: il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dei processi decisionali pubblici è istituito presso la Regione Calabria il "Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari". Il registro è costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione. La sezione di pertinenza della Giunta regionale comprende anche i gruppi di interesse degli enti strumentali della Regione, rientranti nell'ambito dei decisori pubblici.
2. Le due sezioni del registro di cui al comma 1 sono, a loro volta, articolate in sottosezioni, distinte per categorie omogenee di interessi. In esse sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:
 - a) dati anagrafici e domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
 - b) dati identificativi del gruppo di interesse particolare;
 - c) interesse particolare che si intende rappresentare;
 - d) potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi.
3. Con rispettive deliberazioni da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, relativamente alla sezione di pertinenza del Consiglio, e la Giunta regionale, relativamente alla sezione di pertinenza della Giunta, individuano l'ufficio burocratico di supporto per la tenuta del registro e dei relativi documenti, disciplinano la sua struttura di dettaglio, le modalità di gestione del registro ed i relativi controlli, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, nonché ogni altro adempimento attuativo della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), nel rispetto dello Statuto regionale, le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2 ed i criteri di determinazione delle stesse.
4. Le informazioni e i dati di cui al comma 2 ed i provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati, anche in formato aperto, in apposita sezione dedicata e accessibile del sito internet istituzionale rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La pubblicazione e l'aggiornamento degli stessi integrano gli obblighi di pubblicazione prescritti dal d. lgs. n. 33/2013 e sono oggetto di accesso civico, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Art. 4

(Accreditamento, requisiti e modalità di iscrizione nel registro)

1. Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, i gruppi d'interesse, ivi comprese le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali, sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione in una o entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 3. L'iscrizione in una delle due sezioni del registro consente di svolgere attività indifferentemente nei confronti di tutti i decisori pubblici disciplinati dalla presente legge.
2. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse, nazionali o esteri, che non siano vietati dalla legge, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e che siano costituiti da almeno due mesi alla data della domanda di iscrizione.
3. L'istanza per l'accREDITAMENTO deve essere presentata alla Regione dal rappresentante di interessi particolari a nome del gruppo di interesse, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di rappresentanza. I rapporti tra ciascun gruppo di interesse ed il proprio rappresentante sono disciplinati dalle norme del codice civile e della legislazione statale in materia di rappresentanza e mandato.
4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari:
 - a) deve avere compiuto il diciottesimo anno di età;

- b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
 - c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;
 - d) non deve avere ricoperto la carica di consigliere o assessore della Regione Calabria nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione nel registro;
 - e) non deve essere stato dipendente della Regione Calabria o degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione, né esserlo all'atto della stessa;
 - f) non deve godere, in ragione della professione o di prerogative speciali, di accesso privilegiato alle sedi istituzionali e delle pubbliche amministrazioni, a meno che non rinunci espressamente a tali prerogative;
 - g) non deve avere ricevuto interdittive antimafia;
5. Per l'iscrizione nel registro, il gruppo di interesse particolare produce:
- a) domanda di iscrizione redatta sotto la personale responsabilità dell'istante, contenente i dati anagrafici dello stesso e le dichiarazioni relative ai requisiti elencati al comma 4;
 - b) atto costitutivo del gruppo di interesse particolare;
 - c) statuto del gruppo di interesse particolare;
 - d) deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo;
 - e) copia del Codice etico di cui all'articolo 10 debitamente sottoscritta, qualora lo stesso sia già adottato ed efficace.
6. L'istanza di iscrizione è presentata a mezzo di posta elettronica certificata. La Regione, espletate le verifiche sulla regolarità e completezza della domanda e sulla sussistenza dei requisiti specificati nel presente articolo, procede all'iscrizione nel registro entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunicandone l'esito all'istante per via telematica. Nei quindici giorni successivi a tale comunicazione, l'ufficio di supporto alla tenuta del registro procede all'aggiornamento e alla pubblicazione dei relativi dati sul sito internet regionale.
7. Qualora, a seguito di controlli effettuati dagli uffici individuati nelle deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3, risulti che il gruppo d'interesse particolare interessato non possieda o abbia perso i requisiti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della rispettiva competenza, comunicano l'esito del controllo al rappresentante del gruppo di interesse particolare e dispongono la cancellazione del gruppo stesso dal registro.

Art. 5

(Prerogative dei rappresentanti di interessi particolari)

1. L'attività dei rappresentanti di interessi particolari costituisce positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico ove svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e nel rispetto della natura pubblica dei provvedimenti oggetto di intervento, osservando i vincoli previsti dalle leggi in materia e la disciplina del procedimento amministrativo. A tal fine, i rappresentanti dei gruppi di interesse, iscritti nel registro di cui all'articolo 3, possono:
- a) chiedere di essere sentiti dalle commissioni consiliari o da singoli consiglieri regionali, dalla Giunta regionale o da suoi componenti, dai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta ed il Consiglio, dagli organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze;
 - b) presentare agli organi consiliari compresi i singoli gruppi consiliari ed i singoli consiglieri regionali, alla Giunta regionale o a suoi componenti, ai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta ed il Consiglio, agli organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze, in forma orale o scritta ed anche

- telematicamente, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intesi a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse, fermo restando il principio di autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione; salvo che rientrino nelle categorie di atti soggetti all'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), ovvero rientrino nell'ambito dei dati oggetto di obbligatoria pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, i documenti e le informazioni di cui alla presente lettera sono sottratti all'accesso, anche da parte di altri rappresentanti di interessi particolari, fino alla conclusione del processo decisionale pubblico per il quale sono state prodotte, o anche successivamente qualora lo richieda il rappresentante di interessi particolari;
- c) accedere agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990, e della l.r. n. 19/2001, fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di partecipazione all'attività amministrativa;
 - d) seguire, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari, con esclusione dei lavori della Giunta salvo diversa decisione della stessa ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto regionale, secondo le modalità definite a norma dell'articolo 3, comma 3, della presente legge e nel rispetto dei regolamenti interni.
2. Le commissioni consiliari possono svolgere, in via prioritaria, audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa, per gli ambiti di interesse del Consiglio. In tal caso, il Presidente della commissione consiliare competente, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, accoglie la richiesta qualora il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, dando priorità alle audizioni dei gruppi di interesse di rilevanza nazionale. Sono fatte salve ulteriori forme di partecipazione, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni, definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
 3. In modo analogo a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, gli Assessori, i dirigenti, gli organi di vertice degli enti strumentali regionali e tutti gli altri soggetti rientranti nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ciascuno per le rispettive competenze e, comunque, nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge, possono svolgere audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa. Qualora non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria o da attività d'ufficio, la richiesta di audizione viene accolta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno o di prossima trattazione, ovvero con il provvedimento da assumere nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori forme di partecipazione definite con deliberazione della Giunta, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni.
 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, per le attività di rispettiva competenza e anche con riferimento alle rispettive articolazioni interne e ai rispettivi componenti, definiscono le forme e le modalità di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza. Nel predetto termine la Giunta regionale definisce, altresì, le disposizioni attuative con riferimento agli enti strumentali della Regione Calabria, fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

5. Restano ferme le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti regionali, anche interni, relativamente ai lavori del Consiglio e della Giunta, in merito alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni sulle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e delle loro articolazioni provinciali.

Art. 6

(Obblighi dei rappresentanti dei gruppi di interesse particolare)

1. Nello svolgimento della loro attività di rappresentanza presso i decisori pubblici, i rappresentanti dei gruppi di interesse iscritti nel registro di cui all'articolo 3 sono obbligati a:
 - a) rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale;
 - b) osservare la riservatezza riguardo alle informazioni su persone o fatti, di natura non pubblica ed estranei all'interesse rappresentato, di cui essi vengano a conoscenza nell'espletamento o in occasione della loro attività di rappresentanza;
 - c) comunicare qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio od offerta in denaro di importo superiore a 150 (centocinquanta) euro erogato, anche indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari, compresi quelli donati in circostanze di ordinaria solennità, quali celebrazioni, ricorrenze o eventi simili, salvi i divieti previsti dalle leggi penali;
 - d) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed informazioni, proveniente dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare l'attività di interesse rappresentata;
 - e) trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata, sotto la propria responsabilità, all'ufficio competente per la tenuta della sezione del registro ove sono iscritti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione, in formato aperto, concernente l'attività svolta nell'anno precedente e comprendente in particolare:
 - 1) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte, con l'indicazione delle modalità e dei mezzi impiegati, ed i relativi contenuti;
 - 2) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività;
 - 3) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ivi comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma;
 - f) osservare le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento di cui all'articolo 10.
2. La relazione di cui al comma 1, lettera e) è pubblicata dall'amministrazione nell'apposita sezione dedicata ed accessibile del sito istituzionale. Si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, in tema di obbligo di pubblicazione ed accesso civico.
3. Fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale in quanto reato, ai rappresentanti dei gruppi di interesse è vietato esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere sull'esercizio della loro libertà di giudizio, di voto o di determinazione.

Art. 7

(Sanzioni)

1. I decisori pubblici comunicano i fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, previste dal precedente articolo 6, da parte dei rappresentanti dei gruppi di interesse. La predetta comunicazione è indirizzata:
 - a) alla Giunta regionale per quanto concerne i componenti della Giunta, le sue articolazioni burocratiche e gli enti strumentali della Regione;

- b) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto riguarda il Consiglio regionale e le sue articolazioni.
2. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità ai criteri predeterminati con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, in base alla gravità della violazione accertata, commina una delle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo formale;
 - b) sospensione temporanea;
 - c) revoca dell'iscrizione.
 3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali di Giunta e Consiglio, nell'apposita sezione prevista dall'articolo 3, comma 4.
 4. In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla revoca stessa.

Art. 8

(Facoltà ed obblighi dei decisori pubblici)

1. I decisori pubblici tengono in considerazione le attività di rappresentanza descritte dall'articolo 2, comma 1, lettera a), compatibilmente con gli interessi della collettività.
2. L'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici di cui alla presente legge è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e di indirizzo, ovvero nelle premesse degli atti amministrativi generali.

Art. 9

(Coordinamento con il Programma della trasparenza ed integrità e con il Piano di prevenzione della corruzione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, coordinano l'attuazione della presente legge con quanto stabilito nel Programma triennale della trasparenza ed integrità previsto dal d.lgs. n. 33/2013, nonché nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Le misure eventualmente adottate sono menzionate negli stessi documenti.
2. Al fine di individuare ulteriori livelli di implementazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche su iniziativa della Giunta, può stipulare protocolli di intesa o definire forme di collaborazione con le autorità preposte alla materia della trasparenza, dell'integrità e della prevenzione della corruzione.
3. Restano salve le disposizioni legislative in materia di incompatibilità, conflitti di interesse, prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.

Art.10

(Codice etico di comportamento)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, adotta un Codice etico di comportamento al fine di regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari. Il Codice, unico per la Regione, è soggetto a pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale, di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Il Codice, una volta entrato in vigore, viene sottoscritto dai gruppi di interesse iscritti nel registro previsto dall'articolo 3, pena la cancellazione dallo stesso.

Art. 11

(Verifica e monitoraggio)

1. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, ne verificano lo stato di attuazione, individuando i punti di forza e le criticità, e proponendo al Consiglio regionale eventuali interventi correttivi o migliorativi.

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 entro sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.